



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 03.07.2018

Oggetto: Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 8 delle Norme di Attuazione del PAI approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27.2.2018

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di luglio, presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 02.07.2018 prot. n. 5758 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)

(*) in collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 03.07.2018

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 6.12.2006, n.19, che istituisce l'Autorità di bacino regionale, così come modificata dalla L.R. 28/2015.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) e le relative Norme di Attuazione vigenti.

VISTA la Direttiva 2007/60/CE finalizzata ad *"istituire un quadro della valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità"*.

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE che definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 23.02.2017;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27.2.2018 si è provveduto alla modifica ed integrazione delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/12 del 13.3.2018, di pari oggetto, e il successivo Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 35 del 27.4.2018, pubblicato sul BURAS n. 23 del 3 maggio 2018;



CONSIDERATO che a seguito della entrata in vigore delle modifiche delle norme del PAI, l'articolo 8 "Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa" ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter recita testualmente:

1. *Conformemente a quanto disposto nell'articolo 6, comma 2, nel quadro di una attività continua di verifica, già all'avvio degli studi o delle istruttorie preliminari devono essere resi compatibili con il PAI, con le sue varianti adottate e con le sue norme di attuazione tutti gli atti di pianificazione, di concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti di competenza di Province, Comuni, Comunità montane ed altre pubbliche amministrazioni dell'ordinamento regionale della Sardegna relativi ad aree perimetrate con pericolosità idrogeologica.*
2. *Indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti. Gli studi comunali di assetto idrogeologico considerano, inoltre, il fenomeno delle inondazioni costiere, definiscono gli interventi di mitigazione e contengono anche le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis seguente.*
- 2bis. *Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'articolo 31, comma 5 della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Il presente comma trova applicazione anche nel caso di variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti ai sensi del DPR 18.4.1994, n. 383, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".*
- 2 ter. *Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo e specificano con maggior dettaglio le risultanze degli studi di cui al comma 2 bis.*

CONSIDERATO che, a seguito delle prime applicazioni della nuova normativa è necessario fornire alcuni chiarimenti in merito ai contenuti del citato comma 2bis nelle parti in cui prevede che "Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'articolo 31, comma 5 della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002)" e a quelli del comma 2ter che prevede che gli studi comunali di assetto idrogeologico siano redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo;

CONSIDERATO che i citati studi comunali di assetto idrogeologico seguono le procedure delle varianti al PAI di cui all'articolo 37 delle NA del PAI che prevede al comma 2 "Nei casi in cui sia necessario procedere alla modifica dei perimetri o delle classi di pericolosità di singole aree di pericolosità idrogeologica del PAI sono adottate e successivamente approvate singole varianti del PAI con le stesse procedure esistenti per l'adozione e l'approvazione del PAI";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 03.07.2018

ATTESO che dalla lettura delle previsioni dei citati commi 2bis e 2ter dell'articolo 8 delle NA del PAI si desume che le valutazioni e caratterizzazioni di natura idrogeologica da porre a corredo degli atti di pianificazione urbanistica sono già contenute negli elaborati degli studi di assetto idrogeologico fin dalla fase di adozione preliminare della variante al PAI di cui all'articolo 37 delle Norme di Attuazione del PAI e che, pertanto, gli adempimenti in capo ai Comuni in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, di loro varianti generali e di piani attuativi sono da intendersi assolti con la adozione preliminare delle varianti PAI ai sensi dell'articolo 37 delle Norme del Piano stralcio di assetto idrogeologico;

CONSIDERATO necessario chiarire che per gli studi di compatibilità approvati dai Comuni antecedentemente alla data del 3 maggio 2018 di pubblicazione sul BURAS del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 si applicano le previsioni dell'articolo 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI previgenti al citato decreto;

CONSIDERATO necessario approvare la presente deliberazione in modo da fornire i necessari chiarimenti in merito alla tematica sopra esposta;

SENTITO il Segretario Generale dell' Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di specificare, per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, che ai fini delle previsioni dei citati commi 2bis e 2ter dell'articolo 8 delle NA del PAI, le valutazioni e caratterizzazioni di natura idrogeologica da porre a corredo degli atti di pianificazione urbanistica sono già contenute negli elaborati degli studi di assetto idrogeologico fin dalla fase di adozione preliminare della variante al PAI di cui all'articolo 37 delle Norme di Attuazione del PAI e che, pertanto, gli adempimenti in capo ai Comuni in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, di loro varianti generali e di piani attuativi sono da intendersi assolti con la adozione preliminare da parte del Comitato Istituzionale delle varianti ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico;
- di stabilire che per gli studi di compatibilità approvati dai Comuni antecedentemente alla data del 3 maggio 2018 di pubblicazione sul BURAS del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 si applicano le previsioni dell'articolo 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI previgenti al citato decreto;
- di dare mandato alla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale e sul BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini